

Dispositivo

- 1) Gli articoli 65 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che, allorché un'agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale previsto agli articoli da 306 a 310, incassa un acconto sul pagamento di servizi turistici che fornirà al viaggiatore, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esigibile, in conformità del suddetto articolo 65, a partire dal momento dell'incasso di tale acconto, a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione.
- 2) L'articolo 308 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, deve essere interpretato nel senso che il margine dell'agenzia di viaggio e, di conseguenza, la sua base imponibile, è costituito dalla differenza tra l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto a monte da tale agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore. Qualora l'importo dell'acconto corrisponda al prezzo totale del servizio turistico o ad una parte significativa di tale prezzo e l'agenzia non abbia ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall'agenzia, non sia determinabile al momento del pagamento dell'acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima del costo effettivo totale che essa dovrà infine sostenere. Ai fini di siffatta stima, l'agenzia deve prendere in considerazione, se del caso, i costi che essa ha già effettivamente sostenuto al momento dell'incasso dell'acconto. Per calcolare il margine, dal prezzo totale del viaggio è dedotto il costo effettivo totale stimato e la base imponibile dell'IVA da pagare al momento dell'incasso dell'acconto si ottiene moltiplicando l'importo di tale acconto per la percentuale che il margine di profitto prevedibile così calcolato rappresenta rispetto al prezzo totale del viaggio.

⁽¹⁾ GU C 357 del 23.10.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen — Germania) — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

(Causa C-492/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Emittenti radiotelevisive pubbliche — Finanziamento — Normativa di uno Stato membro che obbliga tutte le persone maggiorenni che dispongono di un'abitazione nel territorio nazionale a pagare un contributo alle emittenti radiotelevisive pubbliche)

(2019/C 65/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Tübingen

Parti

Ricorrente: Südwestrundfunk

Resistenti: Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE], deve essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella di cui al procedimento principale, consista nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo, dovuto segnatamente per l'occupazione di un'abitazione o di locali commerciali, non configura una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di detta disposizione, che debba essere notificata alla Commissione europea in forza dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

- 2) Gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce alla emittente radiotelevisiva pubblica poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali essa stessa può procedere all'esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo.

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht — Germania) — Procedimento instaurato da Heinrich Weiss e a.

(Causa C-493/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica economica e monetaria — Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea — Validità — Programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari — Articoli 119 e 127 TFUE — Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali — Mantenimento della stabilità dei prezzi — Proporzionalità — Articolo 123 TFUE — Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro)

(2019/C 65/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverfassungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Heinrich Weiss, Jürgen Heraeus, Patrick Adenauer, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von Stein, Gunnar Heinsohn, Otto Michels, Reinhold von Eben-Worlée, Michael Göde, Dagmar Metzger, Karl-Heinz Hauptmann, Stefan Städter, Markus C. Kerber

Con l'intervento di: Bundesregierung, Bundestag, Deutsche Bundesbank

Dispositivo

- 1) *Lesame delle questioni pregiudiziali prima, seconda, terza e quarta non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, come modificata dalla decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea, dell'11 gennaio 2017.*
- 2) *La quinta questione pregiudiziale è irricevibile.*

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di Marin-Simion Sut

(Causa C-514/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo — Articolo 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo — Reato all'origine della condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato emittente punibile con una mera sanzione pecuniaria nello Stato di esecuzione)

(2019/C 65/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège